

COMUNE DI ARSOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Martiri Antifascisti, 1 00023 ARSOLI (RM)

Copia

ORDINANZA N. 73		
Data: 18-07-2024		
OGGETTO:	MODALITA' CONFERIMENTO RIFIUTI UTILIZZO CESTINI.	
LOCALITA':	TERRITORIO COMUNALE	

IL SINDACO

PREMESSO:

che le Amministrazioni locali, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti impegnandosi attivamente per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle diverse frazioni e dei materiali recuperabili e riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati;

che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare;

che il Comune di Arsoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali, promuove la raccolta dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta differenziata secondo il sistema domiciliare "porta a porta";

che le modalità ed i calendari di conferimento delle varie frazioni di rifiuto, sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, vari canali telematici e campagne di informazione/sensibilizzazione;

che, la presente Ordinanza disciplina esclusivamente fattispecie di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, atteso che il servizio di raccolta rifiuti e tutti i servizi di Igiene urbana sono disciplinati dal Contratto di Appalto ancora in essere;

CONSIDERATO

che persiste ed è in sensibile aumento, il fenomeno dell'errato conferimento dei rifiuti urbani, domestici e non, sul suolo e in prossimità di contenitori stradali e che tali rifiuti, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

che è in sensibile aumento anche il fenomeno della non corretta esposizione dei secchi e dei bidoncini utilizzati per la raccolta differenziata "porta a porta", spesso esposti al di fuori degli orari consentiti e per un periodo troppo lungo, tale da incentivare la presenza di insetti ed animali in prossimità dei rifiuti esposti;

che è stato inoltre accertato che molte buste di rifiuti urbani, domestici e non, vengono conferiti all'interno dei vari contenitori stradali (cestini gettacarte, contenitori per indumenti usati, contenitori per farmaci scaduti);

che i cestini stradali gettacarte sono deputati alla raccolta del rifiuto "da passeggio", prodotti dai cittadini che percorrono le strade nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni (rifiuto *litter*), quali anche scontrini, mozziconi di sigarette, fazzoletti di carta, gomme da masticare ecc.;

che gli altri contenitori stradali sono destinati a ricevere esclusivamente specifiche categorie di rifiuti (pile esauste, farmaci scaduti, indumenti ed abiti usati);

RITENUTO

che occorre salvaguardare il pubblico decoro del Comune nonché degli interessi connessi all'igiene e sanità pubblica, alla tutela dell'ambiente, alla vivibilità urbana ed alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

che occorre arginare il fenomeno dell'errato conferimento dei rifiuti, che provoca grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

che è necessario mettere in atto misure per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati determinati da pratiche scorrette dell'utenza;

VISTI:

- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale"
- il Contratto di Appalto afferente il nuovo servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e s.m.i;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

ORDINA

I rifiuti correttamente differenziati vanno conferiti all'interno dei secchi/bidoncini in dotazione dell'utente.

La carta, piegata o tagliata, può essere conferita all'interno di una scatola o di una busta di carta. Gli scatoloni si conferiscono aperti, schiacciati e, se più di uno, legati.

La plastica può essere conferita in sacchi di plastica trasparenti e chiusi, così come pannolini/pannoloni.

I secchi/bidoncini devono essere esposti dalle ore 20.00 della sera antecedente il ritiro alle ore 6.00 del giorno stesso. Nel caso di manifestazioni religiose e civili che dovessero interessare l'arco temporale di cui al punto che precede, l'esposizione dovrà avvenire al termine della manifestazione.

E' fatto divieto di lascare abiti ed indumenti usati, nonché olio esausto in prossimità degli appositi contenitori qualora gli stessi risultino pieni o non funzionanti.

E' vietato, nell'intero territorio comunale, il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, ciglio delle strade, terreni privati, cave, etc.), sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori in dotazione.

E' vietato conferire i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere, all'interno dei cestini gettacarte stradali dove è consentito inserire solo i rifiuti cosiddetti "da passeggio", prodotti dai cittadini che percorrono le strade;

E' vietato conferire i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere all'interno di qualsivoglia contenitore stradali non allo scopo deputato e destinato a specifiche e diverse categorie merceologiche di rifiuti (contenitori per pile esauste, farmaci scaduti, ecc.).

AVVERTE

che <u>in caso di accertamento anche tramite telecamere di videosorveglianza o tramite riconducibilità</u> <u>del conferimento dei rifiuti in difformità ai precetti della presente ordinanza,</u> l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute è sanzionata come segue:

- pagamento di una sanzione amministrativa da € **51,64 a** € **258,22** a norma del "Regolamento sanzioni amministrative" approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 25/07/2001 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 28/06/2024;

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Lazio - previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet dell'Ente e portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di informazione. A norma della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Daniele Meddi

Gli Agenti di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni qui previste e dalla Legge e dai Regolamenti, a carico dei trasgressori.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti: Comando Polizia Locale Comune di Arsoli; Comando Carabinieri Arsoli; Nucleo Carabinieri Forestale Arsoli; Ufficio Tecnico Comunale.

> Il Sindaco Dott. Gabriele Caucci